

Provincia di Bologna
Comune di Castel San Pietro Terme
piazza XX Settembre, 3
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME

www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

Castel San Pietro Terme

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Non adottato

| | |
|--|----|
| Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia: | - |
| Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico: | - |
| Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri: | - |
| Ulteriori tipologie di incentivo: | NO |

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.02.1970, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 140 del 19.12.2003

Art. 68 - Zone verdi - Parchi.

L'area privata libera dei lotti edificati con destinazione diversa da quella produttiva, potrà essere pavimentata solo per la parte necessaria ai parcheggi ed accessi dei veicoli. La restante porzione dovrà essere sistemata a giardino, con la messa a dimora di almeno un albero d'alto fusto ogni 50 mq. La scelta delle essenze deve avvenire prevalentemente nella gamma di quelle appartenenti ad associazioni vegetali naturali locali.

Almeno due terzi delle piante messe a dimora devono essere a foglia caduca.

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di perimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

CLIMA ACUSTICO

Regolamento Edilizio Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.02.1970, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 140 del 19.12.2003

Art. 44 - Isolamento fonico

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) solai (rumore calpestio) per edifici di abitazioni, alberghi e pensioni, a più piani. I solai devono essere costruiti con materiale e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 60 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz;

b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e camere d'albergo, e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.), devono assicurare un isolamento acustico medio di almeno 45 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento, si può ammettere un isolamento minimo di 30 db. per le stesse frequenze;

c) pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze, i muri perimetrali devono avere un potere fono-isolante tale da garantire un isolamento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3000 Hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno. Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idro-sanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione.

Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse. Negli spazi interni degli edifici non devono esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 15%.

Nella progettazione di edifici destinati ad attività rumorose devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico da attuarsi nella costruzione, per la difesa della pubblica quiete.

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Regolamento Edilizio Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.02.1970, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 140 del 19.12.2003

Art. 43 - Isolamento termico

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della cat. A ed S.1, devono avere una coibenza pari ad un K (coefficiente di trasmissione) $\leq 1,4$.

Anche i tratti di soffitti con sovrastanti logge, pavimenti di bow - windows, terrazze e coperture piane devono fornire una coibenza con K (coefficiente di trasmissione) $\leq 1,4$.

Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza con K (coefficiente di trasmissione) $\leq 1,4$.